

**STATUTO  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
"DUE FIUMI"**

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

**ART. 1** È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Due fiumi".

**ART. 2** L'Associazione ha sede legale in via Sandro Pertini, n. 133 – 50041 Calenzano (Firenze) ed ha durata a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

**ART. 3** L'Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**ART. 4** L'Associazione si pone come scopo statuario ed attività istituzionale: attività di promozione sociale, di studio, formazione e diffusione del "Modello Comunicativo Evolutivo".

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

**ART. 5** L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati; le cariche associative sono elettive.

**DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

**ART. 6** Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento e accettino le regole adottate attraverso lo Statuto e i regolamenti. Per i soci minori d'età, il diritto di voto viene esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

**ART. 7** Le qualifiche sociali sono le seguenti: socio/a fondatore/fondatrice, socio/a ordinario/a, socio/a onorario/a.

Sono soci/e fondatori/fondatrici quanti/e abbiano partecipato alla costituzione dell'Associazione e gli altri soci/le altre socie che siano stati/e ammessi/e entro l'anno di costituzione a beneficiare di tale qualifica con atto del/della Presidente.

Sono soci/e ordinari/e coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, presentano domanda di ammissione all'Associazione e la vedono accolta.

Sono soci/e onorari/e coloro che in passato hanno contribuito lodevolmente alla crescita dell'Associazione; persone di notevoli capacità artistiche, scientifiche e culturali che per la loro dimostrata attenzione nei confronti dell'Associazione si vedono assegnare tale carica dal Consiglio Direttivo, previa loro accettazione. I/Le soci/e onorari/e sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

La suddivisione dei soci nelle suddette tipologie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

**ART. 8** Per essere ammessi come socio/a ordinario/a è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica (se disponibile);
- dichiarare di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle delibere degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo deliberare entro 60 giorni su tale domanda. Decorso tale termine la domanda si intende accolta.

La qualità di socio/a ordinario/a decorre da quando viene formalizzata l'adesione, ha durata per l'anno solare in corso e in seguito si rinnova annualmente al versamento della quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 60 giorni al Consiglio Direttivo stesso, il quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

**ART. 9** Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta salva espressa accettazione dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

**ART. 10** Gli associati/e hanno diritto di essere informati/e sulle attività dell'Associazione e di godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali.

Tutti i soci/e hanno diritto di partecipare e votare nelle assemblee. Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che hanno maturato almeno tre anni di appartenenza all'Associazione e partecipano attivamente al conseguimento degli scopi dell'Associazione attraverso lo svolgimento con continuità delle attività statutarie.

Gli/Le associati/e sono tenuti/e al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo per le diverse tipologie di associati, all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere prese dagli organi sociali, e al pagamento di quote straordinarie a integrazione del fondo sociale. Il pagamento della quota annuale deve avvenire entro e non oltre il mese di febbraio.

**ART. 11** Il/La socio/a non potrà in alcun modo essere retribuito/a, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei/delle propri/e associati/e.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e.

Il comportamento del/della socio/a verso gli/le altri/e aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle linee programmatiche emanate.

**ART. 12** La qualità di socio/a si perde per:

- a) decesso
- b) recesso volontario
- c) esclusione

L'associato può recedere liberamente dall'Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo prima della scadenza dell'anno.

Perdono la qualità di socio/a per esclusione:

- coloro che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle delibere prese dagli organi sociali;
- coloro che, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- coloro che si rendano morosi nel pagamento della quota associativa.

Gli/Le associati/e esclusi/e potranno ricorrere contro il provvedimento di esclusione secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Gli/Le associati/e esclusi/e per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi/e, pagando la quota di iscrizione e una penale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo che non ecceda la quota di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di marzo, provvede alla revisione del Libro dei/delle soci/e.

La perdita di qualità di socio/a nei casi a) e b) è ratificata dal Consiglio Direttivo; nei casi c) è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. La delibera di esclusione adeguatamente motivata deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo.

Il recesso, la morte o l'esclusione degli/delle associati/e non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né rimborso della quota associativa e/o dei contributi versati.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 13** Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea degli/delle associati/e;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il/La Presidente;
- d. Il/La Vicepresidente;

e. Il/La Segretario/a;

f. Il/La Tesoriere/a;

g. La Commissione Scientifica.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

**ART. 14** L'Assemblea degli/delle associati/e è composta da tutti/tutte gli/le associati/e per i/le quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio Direttivo o, in suo assenza, dal/dalla Vicepresidente.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta inviata a tutti/e gli/le associati/e con lettera semplice o messaggio di posta elettronica e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in seduta straordinaria tutte le volte che lo stabilisca il/la Presidente o il Consiglio Direttivo o che lo richieda un numero di soci/e pari alla metà degli/delle associati/e aventi diritto di voto.

**ART. 15** Spetta all'assemblea ordinaria:

a. approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

b. eleggere i/le componenti del Consiglio Direttivo;

c. proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

d. deliberare su ogni altro argomento a essa demandato dal presente Statuto.

Spetta all'assemblea straordinaria:

a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b. deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché la devoluzione del suo patrimonio.

Le discussioni e le delibere assembleari sono riassunte in un verbale che viene redatto dal/dalla Segretario/a o da un/a componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro conservato a cura del/della Segretario/a.

Ogni socio/a ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

**ART. 16** Le riunioni dell'assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli/delle associati/e aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli/delle associati/e presenti o rappresentati/e.

Per l'assemblea straordinaria il quorum costitutivo è fissato in almeno i due terzi degli/delle aventi diritto di voto in prima convocazione e in qualunque sia il numero degli/delle associati/e presenti o rappresentati/e in seconda convocazione.

L'assemblea convocata in seconda convocazione può tenersi anche nello stesso giorno fissato per l'adunanza in prima convocazione.

Le delibere assembleari sono prese a maggioranza dei voti dei/delle soci/e presenti o rappresentati/e, salvo i casi in cui lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Le deleghe al voto regolarmente conferite nella forma prevista all'art. 17 del presente Statuto sono considerate presenze a tutti gli effetti.

**ART. 17** Ciascun/a socio/a in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso ha diritto a un voto. È ammesso il rilascio di delega scritta. Un/a socio/a non può avere più di una delega.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

**ART. 18** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Consiglieri/e a un massimo di nove eletti dall'Assemblea per la durata di quattro anni. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri, la loro nomina e la durata in carica vengono effettuate nell'atto costitutivo.

I/Le componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti/e; i/le componenti del Consiglio Direttivo cessano dalla carica

a. per decesso

b. per recesso volontario

c. per decadenza o espulsione (secondo quanto definito nei regolamenti).

In caso venga a mancare in modo definitivo uno/a o più consiglieri/e, il Consiglio Direttivo può provvedere alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi non eletti. Allorché questa fosse esaurita, può indire elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a.

**ART. 19** Il Consiglio Direttivo può stabilire attraverso il regolamento la periodicità delle riunioni e comunque si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo ritengano necessario.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei/delle consiglieri/e presenti. I verbali e le delibere del Consiglio sono trascritti in apposito libro verbali e firmati dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a. Le delibere sono valide solo se tutti/e i/le consiglieri/e sono stati/e informati/e preventivamente della riunione e alla riunione partecipa almeno la maggioranza dei/delle consiglieri/e. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Per la prima approvazione e per le successive modifiche dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, i regolamenti stessi possono prevedere quorum e maggioranze diverse.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

a. decide le attività e le iniziative dell'Associazione e redige i programmi di attività sociale da comunicare all'Assemblea;

b. delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei/delle soci/e, e sulla nomina dei/delle soci/e onorari/e;

- c. decide in via definitiva sulle sanzioni di espulsione previste dall'art. 18 del presente Statuto;
- d. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g. elegge e/o revoca tra i propri componenti il/la presidente, il/la vice presidente, il/la tesoriere/a e il/la segretario/a
- h. nomina i membri della Commissione Scientifica;
- i. approva il regolamento che disciplina le modalità di svolgimento delle attività sociali e che definisce i criteri per valutare l' idoneità dei soci a svolgere specifiche funzioni nell'ambito delle attività istituzionali;
- l. approva il regolamento che disciplina il funzionamento interno del Consiglio Direttivo
- m. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

**ART. 20** Il/La Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.

La carica dura quattro anni ed è rinnovabile. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei/delle soci/e. Dirige e controlla l'attività dell'Associazione. È autorizzato a eseguire incassi da enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie e ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria. I suoi compiti sono: controllare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; valutare le proposte da sottoporre al Consiglio; firmare gli atti dell'Associazione; convocare l'Assemblea su richiesta; presentare i rendiconti all'Assemblea previa relazione del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del/della Presidente dell'Associazione, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, dal/dalla Vicepresidente.

**ART. 21** Il/La Vicepresidente, che resta in carica quattro anni ed è rieleggibile, sostituisce il/la Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

**ART. 22** Il/La Segretario/a, che resta in carica quattro anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, oltre che dei verbali relativi alle delibere degli organi previsti dal presente Statuto.

**ART. 23** Il/La Tesoriere/a, che resta in carica quattro anni ed è rieleggibile, è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario, della tenuta dei libri contabili e della documentazione contabile dell'Associazione. Cura la redazione dei bilanci sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati, al/alla Tesoriere/a è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal/dalla Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

**ART. 24** La Commissione Scientifica è composta da membri nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. La Commissione studia e sviluppa gli aspetti teorici e operativi del "Modello Comunicativo Evolutivo" e svolge tutte le altre funzioni previste dal regolamento.

## PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

**ART. 25** Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

**ART. 26** Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

## BILANCIO CONSUNTIVO

**ART. 27** Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti l'assemblea che lo approva, a disposizione di tutti/e coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

## RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

**ART. 28** L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

## **SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 29** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli/delle associati/e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

**ART. 30** L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.  
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di Associazioni con finalità simili, e comunque a fini di utilità sociale.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 31** Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.